



LEGGE 28 gennaio 1982, n. 12 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 2 febbraio 1982)

Norme sul pubblico impiego ai fini dell'attuazione della ristrutturazione degli Uffici e dei Servizi dello Stato.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 gennaio 1982.

Art. 1

Le disposizioni di questa legge si applicano sia ai dipartimenti e settori autonomi della Pubblica Amministrazione che alle aziende autonome di Stato.

Fermi gli organici già determinati per l'azienda autonoma dei servizi pubblici, si provvederà con successive disposizioni di legge alla determinazione degli organici dei dipartimenti e settori autonomi e delle altre aziende autonome di Stato.

Art. 2

I posti in organico degli uffici e dei servizi dello Stato sono ricoperti:

- a) con le modalità di cui agli accordi Governo-Sindacati del 6 e 8 luglio 1981, approvati dal Consiglio Grande e Generale rispettivamente l'8 e il 24 luglio 1981, e secondo le procedure di cui all'art. 19 della Legge 25 novembre 1980, n.86;
- b) con le modalità di immissione in organico di cui alla Legge 22 dicembre 1972, n.41 e successive modificazioni e integrazioni per i posti rimasti scoperti dopo il compimento delle operazioni previste alla lettera a);
- c) con le modalità di cui alla Legge 22 dicembre 1972, n. 41 per i posti di nuova istituzione, che non trovano riscontro nell'Allegato "A" della stessa legge, se attualmente non ricoperti con personale stabilizzato o incaricato fino alla ristrutturazione.

Art. 3

Prima di emettere il bando di concorso per un posto vacante nei dipartimenti, settori autonomi ed aziende, l'ufficio del personale competente deve dare comunicazione della vacanza del posto stesso ai pubblici dipendenti mediante avviso da affiggersi nell'albo del Pubblico Palazzo.

I dipendenti di ruolo di qualsiasi dipartimento, settore o azienda, compresi quelli della scuola, possono nel termine di trenta giorni dalla affissione richiedere il trasferimento nel posto vacante a norma dell'art. 25 della Legge 22 dicembre 1972, n. 41.

La richiesta di trasferimento è indirizzata alla Commissione Consultiva ed è depositata presso l'ufficio del personale dal quale proviene la comunicazione della vacanza. La Commissione Consultiva delibererà sulla domanda di trasferimento ed in caso di pluralità di domande formerà una graduatoria, enunciando nella deliberazione i criteri generali di valutazione seguiti, sul presupposto della parità della qualifica o profilo professionale tipo.

Trasmetterà quindi la deliberazione adottata all'ufficio del personale competente, che emetterà il formale provvedimento di trasferimento.

Il trasferimento effettuato a norma del presente articolo comporta un periodo di prova di un mese, durante il quale il dipendente può recedere dalla sua richiesta di trasferimento e la Pubblica Amministrazione può dimmetterlo a norma dell'art. 17, 2° comma e dell'art.19, 1° comma della Legge 22 dicembre 1972, n. 41: in entrambe le ipotesi il dipendente ritorna nell'ufficio o servizio di provenienza. Il posto rimasto nuovamente vacante viene assegnato per trasferimento a chi segue nella graduatoria, nel caso di pluralità di richiedenti.

Le norme di questo articolo troveranno applicazione nella fase successiva al completamento della ristrutturazione.

Art. 4

I posti in organico sono di norma ricoperti a seguito di concorso pubblico. La legge sugli organici indicherà le posizioni da assegnare per concorso interno.

Sono ricoperti per chiamata o concorso pubblico i posti previsti a livello 11 e tutti gli altri posti per i quali la legge sugli organici lo preveda espressamente.

Art. 5

Nel bando di concorso son indicati i programmi dettagliati su cui verte l'esame, nel quadro delle materie previste nella legge sugli organici.

Le materie indicate in detta legge sono integrate:

- a) per tutti i livelli dall'esame su "Storia e Ordinamento della Repubblica";
- b) per i livelli da 1 a 5 da un esame di "Cultura Generale".

Nelle aziende autonome di Stato l'esame di concorso verte su materie professionali relative alle singole mansioni, che saranno indicate nel ruolo generale del personale e, in attesa della sua formazione, saranno concordate tra le aziende interessate e le Organizzazioni Sindacali.

Art. 6

Nella legge sugli organici saranno indicati i titoli di studio richiesti per accedere ai singoli posti.

Ai posti per i quali è indicato il semplice requisito della "Laurea" si accede con qualunque laurea, rilasciata da Università riconosciuta dallo Stato.

Per "Laurea in Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali" si intendono i seguenti diplomi rilasciati a conclusione di un regolare corso di Laurea o post-Laurea da una Università riconosciuta dallo Stato:

a) Lauree in: Giurisprudenza - Economia e Commercio - Scienze economiche - Scienze bancarie - Scienze politiche - Scienze statistiche e attuariali - Scienze statistiche e demografiche - Sociologia - Scienze economico- marittime.

b) Diplomi in: Magistero in economia aziendale - Magistero in economia e diritto.

Per "Laurea in Discipline Umanistiche" si intendono i seguenti diplomi rilasciati a conclusione di un regolare corso di Laurea o post-Laurea da una Università riconosciuta dallo Stato:

- Laurea in: Lettere - Materie letterarie - Filosofia - Pedagogia - Storia - Geografia - Lingue e letterature straniere - Lingue e letterature orientali - Lingue e civiltà orientali - Filosofia e Storia dell'Europa orientale - Studi islamici - Disciplina delle arti, musica e spettacolo.

Con Decreto Reggenziale le lauree ed i diplomi di cui ai commi che precedono saranno variati, qualora intervengano modificazioni per i titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 7

Nei concorsi a posti per i quali sono previsti determinati titoli di studio, apposta norma del bando, su proposta della Commissione Consultiva, consentirà la partecipazione anche di candidati in possesso di titoli di studio superiore, nell'ambito della qualificazione professionale richiesta.

A tal fine la Commissione Consultiva determinerà dei criteri di massima.

Art. 8

I pubblici dipendenti sono tenuti ad esercitare le funzioni indicate nella normativa sugli organici, nell'ambito delle declaratorie di cui alla Legge 25 novembre 1980, n. 86, e tutte le altre funzioni previste dalla legge.

I pubblici dipendenti debbono comunque assicurare, in relazione alla propria qualifica, l'assolvimento dei compiti che dalla legge e dai programmi sono demandati al dipartimento, ufficio singolo o servizio.

Art. 9

Gli atti amministrativi di rilevanza esterna sono firmati dal responsabile del servizio che forma l'atto, salvi i compiti riservati dalla legge ad altro responsabile della formazione dell'atto.

Art. 10

Il supplemento di valutazione di cui all'art. 18, 2° comma della Legge 25 novembre 1980, n.86, per i fattori di maggior rischio, disagio e affaticamento, è stabilito nella somma mensile di L.10.000 e si

applica per ciascuno dei tre fattori. Per i primi due fattori possono valutarsi fino a due gradi di maggior rischio e disagio e per ciascuno di essi è applicabile il supplemento.

Nell'ambito dei criteri richiamati all'art. 18 citato, il supplemento di valutazione è attribuito per le singole posizioni con provvedimento del Capo del Personale su conforme decisione della Commissione Consultiva.

Nelle aziende autonome di Stato il supplemento di valutazione è attribuito con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della Legge 26 novembre 1980, n.88.

Nella gestione dei servizi dello Stato, degli enti di Stato e delle aziende autonome di Stato, il personale dipendente è tenuto allo svolgimento di turni di reperibilità per assicurare l'espletamento di prestazioni indifferibili, anche oltre i normali turni di lavoro.

I turni di reperibilità sono predisposti per far fronte ad esigenze di immediato intervento, che si verificano in modo ricorrente, e non sporadico, nell'ambito del servizio ospedaliero, in quello farmaceutico e della medicina di base e nell'ambito dei servizi dell'azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici.

Con Decreto Reggenziale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, potranno essere individuati altri servizi per i quali disporre la reperibilità.

10;15

Art. 12

Le modalità di svolgimento dell'orario di lavoro nei singoli dipartimenti, uffici e servizi dello Stato, vengono concordate con le Organizzazioni Sindacali.

Ferma l'attuale disciplina sul lavoro straordinario, il Capo del Personale può autorizzare il pagamento di ore di lavoro straordinario oltre il limite massimo previsto, quando le prestazioni di lavoro sono necessarie per assicurare, in situazioni eccezionali, il mantenimento o il ripristino di servizi essenziali.

10;15

Art. 13

Nella Legge Organica 22 dicembre 1972, n. 41, e sue integrazioni e modifiche, la dizione "parametro" è sostituita da "livello retributivo".

Si provvederà da parte degli uffici competenti alla corresponsione della nuova retribuzione e alla liquidazione degli arretrati, a norma della Legge 25 novembre 1980, n. 86, e dell'accordo Governo-Sindacati approvato dal Consiglio Grande e Generale il 25 luglio 1981, entro tre mesi dalla data in cui sarà divenuta efficace ed esecutiva la decisione del Consiglio Grande e Generale di cui all'art. 19 della Legge 25 novembre 1980, n.86.

Per il personale che acquisirà una nuova qualifica professionale, a seguito di concorso interno speciale, la retribuzione per il livello conseguito decorrerà dalla data di acquisizione del posto dopo l'espletamento delle procedure concorsuali.

Il personale che, in base ad atto amministrativo previsto dalla Legge Organica e suoi allegati o in base ad accordo sindacale, ha svolto mansioni superiori al livello di inquadramento, ha diritto dal 1° giugno 1979 alla maggiore retribuzione per il periodo di servizio effettivamente svolto nelle mansioni superiori.

10;15

Art. 14

In attuazione di quanto previsto dalla Legge 25 novembre 1980, n. 87, e fatti salvi gli effetti della futura riforma del sistema pensionistico, per i dipendenti collocati a riposo dopo il 1° giugno 1979 a norma della Legge 8 marzo 1927, n.7 e sue integrazioni e modifiche, la pensione sarà liquidata o riliquidata in relazione al trattamento retributivo previsto dalla Legge 25 novembre 1980, n. 86.

Ai dipendenti dello Stato collocati a riposo dopo il 1° giugno 1979 è attribuito il livello di cui alla Legge 25 novembre 1980, n.86 con le procedure di cui all'art. 19 della stessa legge.

10;15

Art. 15

La pensione per i dipendenti di cui all'art. 14 è così calcolata:

- a) 3% dell'ultima retribuzione mensile percepita per ogni anno di servizio fino al 15° anno;
- b) 2% dell'ultima retribuzione mensile percepita ogni anno di servizio successivo fino al 35°.

La pensione indiretta spettante ai superstiti del dipendente dello Stato è pari al risultato che si ottiene applicando le percentuali seguenti a quella liquidata o che sarebbe stata liquidata all'assicurato a norma del presente articolo:

- a) 50% nel caso di coniuge solo o di un figlio minorenni solo;
- b) 60% nel caso di due figli minorenni soli;
- c) 65% nel caso di concorso del coniuge con un figlio minorenni solo;
- d) 80% nel caso di concorso del coniuge con due figli minorenni;
- e) 90% nel caso di tre figli minorenni soli;
- f) 95% nel caso di concorso del coniuge con 3 figli minorenni.

Qualora concorrano nel diritto alla pensione spettante ai superstiti il coniuge e quattro o più figli, ovvero quattro o più figli soli, la pensione stessa è pari al 100% di quella diretta.

La pensione dopo il collocamento a riposo viene adeguata applicando trimestralmente la scala mobile nella misura di cui all'art. 1 della Legge 29 gennaio 1981 n. 9 ed annualmente, a partire dal 1° gennaio 1982, con la corresponsione di una somma a conguaglio che, in relazione agli anni di servizio, è corrispondente agli aumenti salariali e di contingenza rapportati alla percentuale di cui al 1° comma del presente articolo.

Dalla retribuzione di cui al 1° comma è esclusa ogni indennità, fatta eccezione della indennità di contingenza.

10;15

Art. 16

Ai pensionati di cui all'art. 14 è comunque garantito, fino al suo adeguamento, l'ammontare della pensione percepita in base alle norme attualmente in vigore.

L'aliquota contributiva e le modalità di applicazione sono regolate dalla Legge 25 novembre 1980, n. 87.

Con l'applicazione concreta delle norme di cui all'art. 16, è abrogato l'ultimo comma dell'art. 85 della Legge 22 dicembre 1972, n.41.

Apposita normativa da attuarsi prima del completamento delle procedure di cui all'art. 19 della Legge 25 novembre 1980, n.86, stabilirà i criteri e la misura di adeguamento per coloro che godono la pensione a norma della Legge 8 marzo 1927, n. 7, e collocati a riposo prima del 2 giugno 1979.

10;15

Art. 17

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 gennaio 1982/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva